

COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI TRANSAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE MARIA AUSILIATRICE INRELAZIONE ALL'ICI/IMU DOVUTA PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2004 AL 2012 A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA;

L'anno duemilaquattordici addi diciassette del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
BERTOGLIO Giovanni Battista	VICE-SINDACO	P
GIACOLETTO PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	P
ODDONETTO Lorenzo Agostino	ASSESSORE	P
BONTEMPO Domenico Giovanni F.	ASSESSORE	P

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A SOTTOSCRIVERE L'ATTO DI
TRANSAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ENTE MARIA
AUSILIATRICE IN RELAZIONE ALL'I.C.I./IMU DOVUTA PER
GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2004 al 2012 A FAVORE DEL COMUNE
DI CASTELNUOVO NIGRA**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che:

1) in data 29 dicembre 2009, il Comune di Castelnuovo Nigra notificava all'Ente Maria Ausiliatrice, C.F. 01848000012, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede sita in Torino, Piazza Maria Ausiliatrice n. 35, avvisi di accertamento I.C.I. nn. 127/2009 e 128/2009, relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, con riferimento alle unità immobiliari possedute nel territorio del Comune di Castelnuovo Nigra, Via Cantello n. 7, catastalmente identificate come segue:

- Fg. 24, Num. 580, Sub. 6, Cat. B/1, Cl. U, R.C. € 5.218,90;
- Fg. 24, Num. 580, Sub. 7, Cat. B/1, Cl. U, R.C. € 4.350,17;

2) che, a seguito degli incontri intervenuti con i rappresentanti dell'Ente Maria Ausiliatrice, il Comune aveva evidenziato che gli immobili di proprietà dello stesso Ente, in quanto adibiti a casa per ferie aperta al pubblico, non potevano godere dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992;

3) che, pertanto, nei propri avvisi di accertamento, il Comune di Castelnuovo Nigra provvedeva a recuperare l'imposta dovuta in relazione a tali immobili per gli anni 2004 e 2005, sulla base delle rendite definitive iscritte a Catasto, oltre interessi e sanzioni per omesso totale versamento dell'imposta dovuta;

4) che l'Ente Maria Ausiliatrice, con ricorsi notificati al Comune di Castelnuovo Nigra in data 25 febbraio 2010, impugnava tali avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, eccependo l'esenzione ai fini I.C.I. degli immobili posseduti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992;

5) che, a seguito della costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo Nigra, la Commissione Provinciale Tributaria di Torino, con sentenze nn. 33/17/11 e 34/17/11, pronunciate in data 31 gennaio 2011 e depositate in data 9 febbraio 2011, accoglieva i ricorsi, condannando altresì il Comune di Castelnuovo Nigra al pagamento delle spese di lite;

6) che, con ricorsi notificati in data 22 settembre 2011, il Comune di Castelnuovo Nigra proponeva appello nei confronti di tali sentenze avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Torino, la quale, con sentenze nn. 11/12/13 e 12/12/13, pronunciate in data 17 gennaio 2013 e depositate in data 20 febbraio 2013, in riforma delle sentenze di primo grado, accoglieva gli appelli proposti dal Comune, riconoscendo l'imponibilità degli immobili posseduti dall'Ente Maria Ausiliatrice e compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;

7) che nelle more di tali giudizi, il Comune di Castelnuovo Nigra, in data 19 dicembre 2011, aveva notificato all'Ente Maria Ausiliatrice avvisi di accertamento I.C.I. nn. 57/2011 e 58/2011, relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2006 e 2007, che erano stati a loro volta impugnati avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino con ricorsi notificati al Comune in data 20 febbraio 2012;

8) che la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione 5, con sentenze nn. 116/5/13 e 117/5/13, pronunciate in data 26 febbraio 2013 e depositate in data 17 luglio 2013, respingeva i ricorsi proposti dall'Ente Maria Ausiliatrice, confermando a sua volta l'imponibilità degli immobili posseduti dall'Ente e compensando le spese di lite;

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, tra le parti sono intervenuti dei colloqui, ad esito dei quali l'Ente Maria Ausiliatrice si è dichiarato disponibile a riconoscere l'assoggettabilità ad imposta degli immobili posseduti, a fronte della rinuncia da parte del Comune all'applicazione di sanzioni per le annualità ancora non accertate, al fine di evitare l'ulteriore prosecuzione di tali contenziosi, con tutti i conseguenti costi e rischi in termini di esito dei giudizi;

CONSIDERATO che, a fronte di tale accordo, tra le parti è stato quindi concordato il testo di un atto di transazione, unito in bozza alla presente deliberazione, quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale, che permette di giungere ad una definizione stragiudiziale della posizione I.C.I./IMU dell'Ente Maria Ausiliatrice con riferimento agli immobili posseduti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che, a fronte di tale accordo, l'Ente Maria Ausiliatrice si è dichiarato disponibile a provvedere al versamento delle maggiori somme riportate nell'«*Allegato B*», che costituisce parte integrante della presente delibera, a titolo di I.C.I./IMU dovuta, oltre interessi legali e sanzioni per omesso versamento per gli anni oggetto di accertamento, riconoscendo di conseguenza l'imponibilità di tali immobili anche per gli anni 2014 e successivi, sino ad eventuali future variazioni della destinazione d'uso;

RITENUTO che, a fronte della definizione di tale bozza di accordo, la presente deliberazione di Giunta Comunale sia necessaria per legittimare il Sindaco a procedere alla sottoscrizione di un atto di transazione stragiudiziale che impegni il Comune a rinunciare anche in parte alla propria pretesa tributaria, per quanto non espressamente consolidata nell'ambito di appositi avvisi di accertamento emessi dallo stesso Comune;

VISTO in tal senso il parere espresso dal Funzionario Responsabile del tributo e ritenuto opportuno definire in via transattiva la posizione dell'Ente Maria Ausiliatrice in relazione agli immobili posseduti sul territorio comunale con riferimento agli anni d'imposta dal 2004 al 2012;

RITENUTO pertanto di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere tale atto di transazione, al fine di garantire l'introito da parte del Comune delle somme ivi indicate, riconoscendo che la definizione di tale accordo risulta vantaggiosa per il Comune;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- **di recepire** la bozza di atto di transazione stragiudiziale di cui all'«*Allegato A*» alla presente delibera ed il connesso prospetto delle somme riconosciute come dovute dall'Ente Maria Ausiliatrice nell'«*Allegato B*», in relazione all'I.C.I./IMU relativa agli anni d'imposta dal 2004 al 2012, che costituisce parte integrante della presente delibera;

- **di riconoscere** le somme ivi riportate come congrue e favorevoli all'Ente, in funzione dell'atto di transazione che le parti si sono dichiarate interessate a sottoscrivere, per evitare la prosecuzione di un contenzioso tributario che potrebbe rivelarsi alquanto problematico e costoso;

- **di dare** di conseguenza mandato al Sindaco di sottoscrivere tale atto di transazione, impregiudicata – in caso di mancato raggiungimento dell'accordo – la notifica degli avvisi di accertamento I.C.I./IMU finalizzati al recupero della maggiore imposta dovuta al Comune;

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 18.02.2014 per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. 50 reg.)
- La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco, il primo giorno di pubblicazione, ai Capi Gruppo Consiliari. (art. 125 c. 1 D.Lgs. 267/00)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Maura rag. Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____17.02.2014_____

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Castelnuovo Nigra, lì ___18.02.2014_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(rag. Maura Pezzetti)

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

CONTABILE

☐ F.to Giachino Dr. Claudio

F.to Pezzetti rag. Maura